

REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI FORNITURE E SERVIZI NELL’AMBITO DEL “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE NEI SETTORI SPECIALI”

Criteria e modalità di iscrizione al sistema di qualificazione [SQ]

Art.1

Oggetto del Sistema di Qualificazione

Como Acqua s.r.l. intende istituire il Sistema di Qualificazione [di seguito SQ] per la formazione di elenchi di operatori economici da invitare alle procedure di affidamento delle forniture e dei servizi ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e del vigente “Regolamento per la disciplina del contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie nei settori speciali”.

Con il presente SQ Como Acqua s.r.l. intende dotarsi di uno strumento idoneo a garantire i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità prescritti dall'art. 30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Como Acqua s.r.l. si riserva di:

- modificare in tutto o in parte il presente Regolamento, nonché i requisiti di carattere generale e speciale richiesti per l'iscrizione, in qualunque momento, mediante pubblico avviso nei modi previsti dal successivo **art. 13**;
- aggiornare e/o modificare, in qualunque momento, le categorie, mediante pubblicazione sul sito internet aziendale;
- modificare o cancellare uno o più Elenchi fornitori.

L'elenco degli operatori economici qualificati resterà in vigore anche in caso di fusioni o altre trasformazioni societarie di Como Acqua s.r.l..

Le disposizioni del presente Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni di legge.

Art. 2

Struttura del SQ

Il SQ è strutturato in due Sezioni:

Sezione I: Fornitori di beni

Sezione II: Prestatori di servizi

Ogni tipologia di Sezione contiene le diverse categorie e/o eventuali sottocategorie merceologiche che potrebbero essere oggetto di affidamento, identificate sia per descrizione sia per classi di importo.

Art. 3

Categorie merceologiche, sottocategorie e classi di importo

Gli operatori economici che vogliono richiedere l'iscrizione al SQ possono farlo per categorie merceologiche e/o eventuali sottocategorie e, all'interno di ciascuna di esse, per classi di importo.

I beni e i servizi relativi a tutte le categorie merceologiche ed eventuali sottocategorie tra quelle indicate nell'Allegato N.2 possono essere acquisiti da Como Acqua s.r.l. con le procedure di affidamento previste dal vigente "Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie nei settori speciali".

Le classi di importo interne a ciascuna categoria e/o sottocategoria merceologica sono le seguenti:

| Sezione | Tipologia sezione | Classe I | Classe II | Classe III |
|---------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|--|
| I | Forniture | Inferiore a € 40.000 | Da € 40.000 fino a € 150.000 | Superiore a € 150.000 fino a € 443.000* |
| II | Servizi | Inferiore a € 40.000 | Da € 40.000 fino a € 150.000 | Da € 150.000 fino a € 443.000* |

*art. 35, comma 2, lett.b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; secondo quanto prescritto dall'art.35, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. le soglie di cui alla suddetta Classe III, sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea e in conseguenza della quale l'importo viene aggiornato automaticamente.

Gli importi sono da considerarsi I.V.A. esclusa.

Art. 4**Soggetti ammessi all'iscrizione**

Sono ammessi all'iscrizione i soggetti di cui agli artt.45 e ss. del D.Lgs.50/16 e s.m.i.:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Art. 5**Divieto di iscrizione**

Per i soggetti che propongono domanda d'iscrizione valgono le seguenti limitazioni:

- 1) è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria merceologica;

- 2) è vietata la presentazione della domanda di iscrizione per la medesima categoria merceologica a titolo individuale e come componente di operatore economico con personalità plurisoggettiva (es. RTI o consorzi);
- 3) è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria merceologica quale componente di più operatori economici con personalità plurisoggettiva;
- 4) è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte dei soci, amministratori ovvero dipendenti che rivestano le predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione al presente SQ.

Art. 6

Requisiti per l'iscrizione al SQ

I soggetti che intendano qualificarsi dovranno dimostrare di essere in possesso dei requisiti di seguito specificati:

- a) *Requisiti di ordine generale;*
- b) *Requisiti di idoneità professionale;*
- c) *Requisiti di capacità economica e finanziaria;*
- d) *Requisiti di capacità tecnica e professionale.*

Requisiti di ordine generale: assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;

Requisiti di idoneità professionale, di cui all'art. 83) comma 1 lett. a) e comma 3 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

Dichiarazione da rendersi attraverso la "Domanda di iscrizione al SQ – Allegato N.1", che attesti l'iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. relativa alla categoria merceologica per la quale si chiede l'iscrizione.

Nel caso di appalti di servizi: si dovranno allegare eventuali autorizzazioni in corso di validità, richieste dalla normativa vigente, per l'espletamento dell'attività richiesta.

Nel caso di liberi professionisti/consulenti: si dovrà dimostrare il possesso dell'abilitazione professionale nei limiti delle proprie competenze (iscrizione al relativo albo professionale).

All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

Requisiti di capacità economica e finanziaria

Dichiarazione da rendersi attraverso la "Domanda di iscrizione al SQ – Allegato N.1", che attesti il fatturato aziendale corrispondente alla propria categoria e/o sottocategoria per la quale si chiede l'iscrizione, realizzato negli ultimi tre esercizi approvati antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, per un importo pari almeno **alla metà** della soglia massima della Classe per la quale si chiede l'iscrizione (ad es. Classe III forniture: soglia massima Euro 443.000 – fatturato minimo Euro 221.500)

Il requisito del fatturato globale potrà essere comprovato allegando gli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati.

In caso di operatori economici che hanno iniziato l'attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività (fatturato richiesto/3) x anni di attività).

Per i consorzi, il requisito del fatturato globale deve essere posseduto dal consorzio nel suo complesso.

Requisiti di capacità tecnica e professionale

Dichiarazione da rendersi attraverso la "Domanda di iscrizione al SQ – Allegato N.1", che attesti:

- a) le principali forniture/servizi analoghe a quelle per cui viene richiesta l'iscrizione, realizzate negli ultimi tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione al SQ, con l'indicazione dell'importo, della data e del destinatario;
 - b) almeno una delle forniture ovvero almeno uno dei servizi indicate/i al precedente punto a) d'importo **almeno pari a 1/3** della soglia massima della Classe per la quale si chiede l'iscrizione (ad es. Classe III forniture: soglia massima Euro 443.000 – importo minimo richiesto per singola prestazione Euro 148.000);
 - c) dotazione dei mezzi e delle attrezzature idonee per lo svolgimento del servizio/fornitura.
- A comprova dei requisiti potranno essere richiesti in fase di eventuale verifica i certificati di buon esito rilasciati dai committenti ovvero se il contratto è attualmente in corso, la dichiarazione rilasciata dal committente attestante quanto sopra previsto. In particolare, nei suddetti certificati dovrà essere indicato che la fornitura/servizio è avvenuto regolarmente e non sono sorte vertenze nel corso di esecuzione del contratto.

In caso di mancato rilascio da parte del committente dei certificati di buon esito, il requisito s'intende comunque soddisfatto se vengono allegate la copia dei contratti e le fatture con documento di avvenuto pagamento delle stesse.

d) [eventuali] certificazioni volontarie rilasciate da organismi riconosciuti per la certificazione del "Sistema Qualità".

Si avverte che il riscontro del mancato possesso di anche uno solo dei requisiti previsti, oltre alle sanzioni penali previste, costituisce motivo di cancellazione dal Sistema di Qualificazione.

Art. 7

Durata dell'iscrizione al SQ

L'iscrizione al SQ, fatte salve cancellazioni e/o sospensioni intercorse, **ha durata triennale**, con decorrenza dalla data di comunicazione.

Al fine di garantire la validità della propria iscrizione, i soggetti iscritti al SQ devono trasmettere, **entro il 31/12 di ogni anno**, una dichiarazione, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo ufficioappalti@pec.comoacqua.it, in cui si attesti che le cause ostative di cui all'art.80 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. permangono assenti. Nel caso in cui tale nuova dichiarazione non sia stata trasmessa, il soggetto rimarrà comunque in Elenco, ma la sua iscrizione verrà sospesa sino al ricevimento della stessa.

Al termine della durata triennale del SQ Como Acqua s.r.l. provvederà a rinnovarne la validità dandone evidenza pubblica con le modalità indicate al successivo articolo 13, riservandosi di riconfermare le iscrizioni già avvenute.

Art. 8

Modalità per la presentazione della domanda di iscrizione al SQ

L'operatore economico dovrà collegarsi al sito www.comoacqua.it nella sezione "Bandi di gare e contratti" sottosezione "*Diventare Fornitori*" e accedere all'area dedicata.

Terminata l'iscrizione con il completamento dei documenti richiesti, sarà il Responsabile dell'Area appalti o suo delegato ad effettuare la verifica delle dichiarazioni rese e, in caso di esito positivo, a qualificare l'operatore economico come "Accreditato" all'Elenco.

Tutta la fase di iscrizione e le eventuali problematiche derivanti dall'upload dei documenti sono seguite dalla società **Net4Market**, disponibile dal lunedì al venerdì al seguente numero di telefono: **0372-801730**.

Solo per le richieste di chiarimenti sulla compilazione dei documenti è possibile rivolgersi all'Ufficio appalti, inviando una mail al seguente indirizzo: **appalti@comoacqua.it**.

Per quanto concerne gli accertamenti e i documenti probatori relativi ai "requisiti di ordine generale", si fa rinvio all'art. 83 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016.

L'autenticità e veridicità dei documenti e dichiarazioni prodotti nel corso del Sistema di Qualificazione costituiscono un presupposto dell'iscrizione al Sistema e dell'eventuale aggiudicazione. Pertanto, qualora risulti la non rispondenza al vero anche di un solo documento o dichiarazione prodotti, l'iscrizione al Sistema e l'eventuale aggiudicazione saranno revocate e l'eventuale contratto stipulato si risolverà di diritto (condizione risolutiva ex artt. 1353 e seguenti del codice civile) per fatto e colpa dell'impresa aggiudicataria, fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore.

Art. 9

Comunicazione di avvenuta iscrizione al SQ

Entro 30 giorni dalla trasmissione o consegna di tutta la documentazione completa per la qualificazione, Como Acqua s.r.l. comunicherà all'operatore economico, tramite pec:

- l'esito positivo del procedimento di qualificazione specificando le categorie merceologica per la quale lo stesso è qualificato;

oppure

- in caso di esito negativo, i motivi della mancata qualificazione.

L'efficacia della iscrizione resta condizionata dall'esito positivo delle verifiche dei requisiti di carattere generale. Qualora la documentazione non sia ritenuta completa od esauriente il procedimento di qualificazione viene sospeso, previo avviso all'interessato, fino a quando il soggetto non fornisca i richiesti chiarimenti/integrazioni.

In caso di mancato invio della documentazione integrativa, entro un mese dall'ultimo sollecito effettuato, l'istanza di qualificazione si considererà come mai presentata.

A seguito dell'accertamento della perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 80 comma 5 ovvero di una situazione di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39 del 08/04/2013 s.m.i., l'inserimento nei Sistemi di Qualificazione è sospeso fino al ripristino della regolarità ovvero alla rimozione della causa di incompatibilità.

E' onere dell'operatore economico interessato, in caso di modifiche, procedere all'aggiornamento delle informazioni e dei dati forniti in modo tempestivo entro e non oltre 15 giorni dall'avvenuta modifica dei requisiti di ordine generale. Il mancato aggiornamento dei dati forniti in sede di iscrizione, qualora integrante una delle cause di esclusione di cui

all'art. 80 D.Lgs. 50/2016, pregiudicherà l'eventuale aggiudicazione e comporterà la contestuale sospensione dell'iscrizione al presente SQ.

La mancata comunicazione della perdita, anche di uno solo, dei requisiti di carattere generale e speciale determinerà:

- la cancellazione dal Sistema di Qualificazione,
- la segnalazione del fatto ad ANAC ex art. 80 comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 10

Utilizzo del SQ da parte di altri enti aggiudicatori

Il presente Sistema di qualificazione potrà essere utilizzato anche da altri enti aggiudicatori convenzionati con Como Acqua s.r.l.

Como Acqua s.r.l. si riserva la facoltà di avviare procedure di affidamento anche per conto dei richiamati enti aggiudicatori.

Art. 11

Modalità di indizione delle procedure di gara

Como Acqua s.r.l. qualora intenda affidare le forniture o i servizi oggetto del presente SQ, avvierà procedure negoziate con le modalità indicate nel vigente *"Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie nei settori speciali"*.

L'operatore economico invitato ad una procedura di gara potrà partecipare singolarmente ovvero come mandatario di un raggruppamento temporaneo d'impresa.

Nelle lettere d'invito sono indicate le condizioni e i criteri di aggiudicazione determinati dall'Ente aggiudicatore.

Con la partecipazione alla gara, il concorrente dovrà confermare il possesso dei requisiti dichiarati ai fini dell'iscrizione al SQ.

Art. 12

Utilizzo della piattaforma telematica di negoziazione

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 58 del D.Lgs. 50/2016, l'intera procedura di affidamento della categoria merceologica verrà condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in formato elettronico.

Art. 13**Pubblicità del SQ**

Il presente documento viene reso noto, unitamente agli allegati, mediante avviso pubblicato sul sito di Como Acqua s.r.l. www.comoacqua.it per tutta la durata di validità del SQ.

Ogni modifica al presente documento verrà comunicata tramite avviso anch'esso pubblicato sul sito web aziendale.

Art. 14**Aggiornamento**

Como Acqua s.r.l. provvede all'aggiornamento delle iscrizioni al SQ, unitamente alle sospensioni e cancellazioni ivi apportate. L'aggiornamento ha cadenza trimestrale.

Qualora si sia proceduto alla sospensione o cancellazione ne verrà data comunicazione scritta al soggetto interessato entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione.

Tutte le variazioni significative che possono impattare sulla qualificazione e, in particolar modo quelle che riguardano la cessione, fusione, scissione o trasformazione del soggetto iscritto nel SQ o i requisiti di cui al precedente **articolo 6**, dovranno essere comunicate a Como Acqua s.r.l. entro 15 giorni dal verificarsi delle variazioni stesse.

Art. 15**Valutazione degli appaltatori**

Como Acqua s.r.l. effettuerà il monitoraggio e la valutazione dei contratti affidati.

Le inadempienze contrattuali rilevate in fase di esecuzione dell'appalto (non conformità – NC) costituiranno riferimento oggettivo per la valutazione dell'affidabilità dell'operatore economico, l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico-qualitativo atteso e la motivazione per l'eventuale reinvio a nuova procedura selettiva.

La risoluzione del contratto per una delle cause previste dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 determina la cancellazione dell'operatore economico dal presente SQ.

Art. 16**Tutela della privacy**

Il trattamento dei dati personali dei soggetti inseriti nel presente Sistema di Qualificazione avverrà nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy, Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito anche GDPR). Titolare del trattamento è Como Acqua s.r.l. La finalità cui è destinata la raccolta e il trattamento di tali dati riguarda attività amministrativo-contabili legate alla procedura di formazione di una banca dati propria – Sistema di Qualificazione – finalizzata all'eventuale affidamento degli incarichi di volta in volta indicati da Como Acqua s.r.l.

Il trattamento di tali dati è necessario all'esecuzione di misure precontrattuali e all'adempimento di obblighi legali ai quali è soggetto il Titolare del trattamento.

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 comma 1 lett. e) GDPR i dati personali raccolti verranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati.

Il conferimento dei dati è necessario ai fini dell'iscrizione al Sistema di Qualificazione, il mancato conferimento comporta l'esclusione dalla procedura di iscrizione e, quindi, l'impossibilità di iscrizione nell'elenco medesimo.

L'interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dal Regolamento UE 2016/679 e avrà il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali (art. 15), la rettifica (art. 16) o la cancellazione (art 17) degli stessi, o la limitazione del trattamento (art 18) o di opporsi al loro trattamento (art. 19). Il trattamento non richiede prestazione del consenso. L'interessato avrà il diritto di proporre reclamo alla competente Autorità di controllo. Non vi è l'esistenza di un processo decisionale automatizzato.

Art. 17**Foro competente**

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere relativamente all'applicazione del presente regolamento sarà competente in via esclusiva il Foro di Como.

Art. 18**Informazioni complementari**

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rimanda a quanto indicato nel "Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie nei settori speciali" in vigore e, per quanto applicabile, alla normativa in vigore in materia di appalti pubblici.

Art. 19**Allegati**

Sono allegati al presente Regolamento e ne costituiscono parte integrante:

1. *Domanda di iscrizione al SQ e dichiarazione di possesso dei requisiti*
2. *Tabella categorie merceologiche forniture e servizi*

Regolamento approvato dal consiglio di amministrazione del 06/08/2019